

NOVITÀ A SEGUITO DELLA MANOVRA ESTIVA 2011 E ALTRI PROVVEDIMENTI DEL PERIODO

INNALZAMENTO DELL'ALIQUOTA IVA AL 21%

L' aliquota IVA del 20% passa al 21%. **Restano invariate le altre aliquote del 4 e del 10%.** La nuova aliquota decorre dalla data del **17 settembre**. **Da questa data dunque l'IVA passa al 21%.**

Dal punto di vista operativo occorre distinguere:

- **cessione di beni.** Il momento di effettuazione dell'operazione è la consegna o spedizione del bene all'acquirente. Dunque tutte le vendite effettuate a decorrere dalla data del 17/09/2011 devono fare riferimento alla nuova aliquota del 21%. Per la cessione dei beni immobili la data di riferimento è, invece, quella di stipula dell'atto notarile di trasferimento della proprietà;
- **prestazioni di servizi (compreso l'appalto).** Il momento rilevante è il pagamento del corrispettivo.

Si tenga presente, comunque, che se la fattura è stata emessa prima della consegna (o spedizione) del bene o del pagamento del corrispettivo, sull'importo della fattura si applicherà l'aliquota vigente al momento dell'emissione (20% o 21%).

Dunque, se prima del 17 settembre è stata emessa ad un cliente una fattura, anche se questa non è stata ancora incassata non occorre emettere alcuna nota di debito (l'aliquota resta confermata al 20%).

Se in futuro si rendesse necessario emettere delle note di credito a storno di operazioni fatturate con IVA al 20% l'aliquota della nota di credito resta confermata nel 20%.

Per i commercianti al minuto e artigiani che gestiscono il registro dei corrispettivi è utile

istituire nel registro un'apposita colonna nella quale indicare gli incassi soggetti alla nuova aliquota.

OPERAZIONI IN CONTANTI SOLO SE INFERIORI A € 2.500,00

Dal 13 agosto 2011, giorno della pubblicazione in G.U. del D.L. n. 138, la soglia sotto la quale è possibile, senza particolari limitazioni, trasferire contante, emettere assegni trasferibili e detenere libretti al portatore è di 2.499,00 euro. Il decreto correttivo ha previsto tuttavia una moratoria sino al 31 agosto scorso.

Tutte queste operazioni dunque, dal 1° settembre 2011, possono essere effettuate in contanti solo se complessivamente (o per singola rata) i singoli trasferimenti risultino **inferiori a 2.500 euro.**

La stretta, quindi, interesserà anche le singole rate di pagamenti cumulativamente "oltresoglia" (**qualora si concordi un pagamento scagionato, previsto dalla prassi commerciale**) che dovranno rimanere singolarmente al di sotto dei 2.500 euro a condizione che tali frazionamenti non vengano realizzati "artificiosamente" cioè posti in essere al fine di reintrodurre sul mercato proventi di attività illecite. In ogni caso, l'ammi-

nistrazione finanziaria avrà il potere discrezionale di valutare "caso per caso".

Esempio

- Fattura di € 6.000,00.
- Modalità di pagamento pattuita: in tre tranche da € 2.000,00 cadauna.
- I pagamenti possono essere effettuati in contanti perché sono sottosoglia.

OBBLIGO TENUTA SCRITTURE CONTABILI PER 8 ANNI

L'art. 43 del D.P.R. n. 600/73 (imposte sui redditi) e l'art. 54 del D.P.R. n. 633/72 (IVA) prevedono che, in caso di una violazione che comporta l'obbligo di denuncia per reati fiscali, i termini di prescrizione sono raddoppiati in relazione al periodo d'imposta in cui l'illecito è stato commesso. Ne consegue che, in relazione alle ipotesi citate, l'Amministrazione finanziaria può notificare l'accertamento entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

In definitiva, **in presenza di reato penale il termine prescrizione si raddoppia rispetto a quello ordinario.** Dal che ne deriva l'obbligo di conservare ai fini fiscali le scritture contabili sino al suddetto termine

segue a pag. 2



segue dalla prima **NOVITÀ A SEGUITO DELLA MANOVRA ESTIVA 2011 E ALTRI PROVVEDIMENTI DEL PERIODO**

di prescrizione. Posto che è da ritenersi che non si possa (ora per allora) sapere se si incorrerà in futuro a seguito di una verifica fiscale in un reato di carattere penale tributario, si rende necessario in concreto conservare le scritture contabili per il termine lungo di 8 anni. Si fa presente che la norma ha superato il vaglio della Corte Costituzionale anche nella parte in cui è stato chiarito che la disposizione ha effetto retroattivo in totale dispregio dei principi dello Statuto del contribuente.

Si ricorda che ai fini civilistici le scritture contabili vanno comunque conservate per 10 anni.

STUDI DI SETTORE FORTE POTENZIAMENTO

L'Agencia delle entrate può effettuare un accertamento induttivo (fondato su mere presunzioni semplici) prescindendo dal risultato della contabilità, nei confronti di coloro che:

- omettono di presentare il modello degli studi di settore;
- presentano il modello studi di settore con dati irregolari;
- indicano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti.

Posto che la non presentazione del modello studi per mera dimenticanza è fatto assai raro, occorre concentrare l'attenzione su quelle attività non correttamente inquadrare e per le quali vengono applicati i "parametri" quando invece andrebbero applicati gli "studi".

Inoltre, è importante che i diretti interessati indichino con precisione i dati extracontabili, non conoscibili dallo studio, in modo da non ricadere nella previsione di indicazione di "dati irregolari".

Particolare attenzione deve essere posta nell'indicare le cause di esclusione o di non applicabilità dello studio di settore anche in considerazione delle notevoli incertezze che spesso si verificano esaminando i casi concreti. Va comunque detto che l'accertamento induttivo può essere effettuato solo se ci sono i presupposti per irrogare la sanzione prevista dal co. 2-bis art.1 del D.Lgs. n.471/97 (sanzione minima 120%, massima 220%). Tale sanzione si applica solo se a seguito dell'applicazione/correzione dello studio di settore emerge un maggior reddito da dichiarare almeno pari al 10% di quello dichiarato.

Esempio

- Reddito dichiarato: € 30.000,00.
- Reddito rideterminato a seguito della corretta applicazione dello studio di settore: € 34.000,00.
- Il maggior reddito accertato (€ 4.000,00) supera il 10% del reddito dichiarato (€ 30.000,00).
- L'Agencia può dunque procedere con l'accertamento induttivo.
- Si applica anche la sanzione maggiorata (dal 120 al 220%).

L'Agencia delle entrate può, inoltre, effettuare accertamenti di tipo presuntivo in materia di imposte dirette e IVA nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore, se questi si sono adeguati in dichiarazione posto che non lo erano in base ai dati contabili.

Sono però esclusi da tali accertamenti i contribuenti congrui e coerenti per i quali viene accertato un ammontare di attività non dichiarate **fino ad un massimo di 50.000,00 euro, e comunque non superiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati**. L'ulteriore (non positiva) novità è data dal fatto che questo scudo da accertamento si applica solo a condizione che il soggetto era congruo e coerente anche nell'anno precedente.

Una ulteriore formidabile arma a vantaggio del Fisco viene data dalla soppressione di quella parte della norma la quale prevede(va) che l'Ufficio dovesse adeguatamente motivare l'accertamento da studi di settore non essendo sufficiente che il contribuente fosse risultato non congruo.

RATEIZZAZIONE IMPOSTE ABOLIZIONE FIDEIUSSIONE

L'art. 23 del D.L. n. 98/2011 (commi da 17 a 20) ha introdotto importanti innovazioni in tema di rateizzazione di imposte e di relative sanzioni. L'Agencia delle entrate ha fornito istruzioni nella Circ. n. 41 del 5/08/2011.

Come noto, in caso di accertamento con adesione, acquiescenza o conciliazione giudiziale, l'omesso versamento della prima rata entro il previsto termine impedisce il perfezionamento della definizione. Diversamente l'omesso versamento delle rate successive alla prima, con cadenza trimestrale, non inibisce il perfezionamento della procedura, ma è pesantemente sanzionato.

Tanto premesso, la disposizione di cui sopra ha eliminato l'obbligo di prestazione della garanzia fideiussoria, per cui questa non è più necessaria nonostante il debito a ruolo sia superiore a euro 50.000,00. Tuttavia, se il contribuente non versa una rata entro il termine previsto per quella successiva (quindi entro i successivi tre mesi), viene applicata una sanzione del 60% (precedentemente era del 30%), maggiorata degli interessi di mora. Occorre prestare grande attenzione poiché la rilevante sanzione, non è calcolata sull'importo della rata non versata, bensì su tutte **le somme residue da versare**. Dunque, in caso di omesso versamento di una rata entro la scadenza della rata successiva, le residue somme dovute e la suddetta sanzione saranno iscritte a ruolo. Come detto vi è però la possibilità di scongiurare tale sanzione versando la rata non pagata entro il termine per il pagamento di quella successiva, applicando il ravvedimento operoso (vedi oltre ravvedimento operoso sprint) e gli interessi. Il contribuente in questo caso deve far pervenire all'Ufficio la relativa attestazione di pagamento,

entro dieci giorni dal versamento stesso. Le disposizioni sono entrate in vigore il 6 luglio scorso e non si applicano ai procedimenti già in corso alla predetta data per i quali restano le regole precedentemente in vigore.

SUPERBOLLO AUTO

Alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore a 225 chilowatt (vale a dire 306 CV) è dovuta un'addizionale del c.d. "bollo auto" di 10,00 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225. La suddetta addizionale si applica a partire dall'anno 2011. Le modalità e i termini per il versamento dell'addizionale saranno stabiliti da un provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agencia delle entrate, che dovrà essere emanato entro il 4 ottobre prossimo. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale in esame si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato.

RAVVEDIMENTO OPEROSO SPRINT

Il co. 31 dell'art. 23 del decreto, ha modificato l'art. 13, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, prevedendo che i brevi ritardi nei versamenti delle imposte (non superiori a 15 dalla scadenza di legge) fruiscono di una sanzione leggera. Ossia non si applica la sanzione del 30% ma si applica la sanzione pari a 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo.

Esempio

- Imposta di euro 1.000,00 da versarsi entro il 16 settembre.
- Viene versata il 20 settembre (4 giorni di ritardo).
- Sanzioni applicabile: $30:15 \times 4 = 8\%$ (euro 80,00).
- Se invece viene versata il 1° ottobre (ritardo di 15 gg.).
- Si applica la sanzione piena: $30:15 \times 15 = 30\%$ (euro 300,00).

L'agevolazione si applica anche alle ipotesi di ravvedimento operoso. Posto che in caso di ravvedimento operoso breve (nei 30gg.) la sanzione del 30% è ridotta di 1/10, ossia il 3%, si ha che se il pagamento avviene entro 15 gg. la sanzione sarà pari a 1/15 del 3% per ogni giorno di ritardo.

Esempio

- Imposta di euro 1.000,00 da versarsi entro il 16 settembre.
- Viene versata il 20 settembre (4 giorni di ritardo).
- Sanzione ordinaria agevolata applicabile in caso di verifica: $30:15 \times 4 = 8\%$ (euro 80,00).
- In caso di ravvedimento operoso effettuato in data 20 settembre la sanzione stessa sarà di $3:15 \times 4 = 0,8\%$ (euro 8,00).

INASPIMENTO SANZIONI PENALI PER REATI TRIBUTARI

A decorrere dal 18 settembre 2011, giorno successivo alla data di entrata in vigore della L. n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, si inaspriscono notevolmente le sanzioni penali collegate ad illeciti in natura tributaria.

In particolare le novità consistono:

1. nella impossibilità, superate determinate soglie di evasione, di ottenere la sospensione condizionale della pena. Ne consegue che è obbligatoria, nei casi previsti, la reclusione;
2. nell'abbassamento delle soglie (in termini di importi evasi) affinché scatti il reato penale;
3. in una minore riduzione di pena rispetto al passato nell'ipotesi in cui l'interessato, prima del dibattimento, versi il tributo evaso e la relativa sanzione;
4. nella necessità, per chiedere il "patteggiamento", di aver previamente versato l'intero importo del tributo evaso e delle relative sanzioni amministrative;
5. nell'allungamento dei termini di prescrizione in talune fattispecie penali.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE UTILIZZO DI ARTIFIZI IN CONTABILITÀ

- **Come si commette:** alterando le scritture contabili obbligatorie (riducendo i ricavi o aumentando i costi) e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento da parte degli organi di verifica.
- **Esempio n. 1:** si registra in contabilità un costo (mai sostenuto) senza avere peraltro alcuna fattura d'acquisto.
- **Esempio n. 2:** si registra in contabilità un costo di € 100.000,00 mentre la fattura è di soli € 10.000,00.
- **Esempio n. 3:** si omette di registrare in contabilità una fattura di vendita regolarmente emessa.
- **Come è punita:** con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
- **I limiti da superare:** occorre il **superamento congiunto** di due soglie di punibilità: evasione d'imposta di € 30.000,00 per ogni singola imposta (IRES/IRPEF o IVA) e elementi attivi sottratti all'imposizione (meno ricavi e/o più costi) di almeno € 1.000.000,00.
- **Ulteriore soglia da verificare:** se gli elementi fittizi indicati in dichiarazione (ricavi omessi o costi falsi) supera il 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, il reato è consumato anche se gli elementi sottratti ad imposizione sono inferiori a € 1.000.000,00. Resta il fatto che l'imposta evasa deve superare € 30.000,00.
- **Sospensione condizionale della pena:** non può essere ottenuta se, **congiuntamente**, l'ammontare dell'imposta evasa è superiore al 30% del volume d'affari e a € 3.000.000,00

DICHIARAZIONE INFEDELE

- **Come si commette:** indicando nella dichiarazione dei redditi o in dichiarazione IVA ricavi inferiori al reale o costi falsi.
- **Esempio n. 1:** si indica in dichiarazione dei redditi, come variazione in diminuzione, un componente che non è registrato in contabilità o che seppure registrato non può essere portato in diminuzione.
- **Esempio n. 2:** si indica in dichiarazione dei redditi un risultato di bilancio (punto di partenza per il calcolo del reddito) inferiore quello che risulta dal bilancio e dalla contabilità.
- **Esempio n. 3:** si scompota in dichiarazione dal reddito dell'anno una perdita di anni precedenti, quando nel passato si è mai avuto una perdita fiscale riportabile.
- **Come è punita:** reclusione da 1 a 3 anni.
- **I limiti da superare:** occorre il **superamento congiunto** di due soglie di punibilità: evasione d'imposta di € 50.000,00 per ogni singola imposta (IRES/IRPEF o IVA) e elementi attivi sottratti all'imposizione (ricavi o costi) di almeno € 2.000.000,00.
- **Ulteriore soglia da verificare:** se gli elementi fittizi indicati in dichiarazione (ricavi omessi o costi falsi) supera il 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione il reato è consumato anche se gli elementi sottratti ad imposizione sono inferiori a € 2.000.000,00. Resta il fatto che l'imposta evasa deve superare € 50.000,00.
- **Sospensione condizionale della pena:** non può essere ottenuta se, **congiuntamente**, l'ammontare dell'imposta evasa è superiore al 30% del volume d'affari e a € 3.000.000,00.

OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI O IVA

- **Come si commette:** la società (ovvero il contribuente se persona fisica), al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
- **Come è punita:** reclusione da 1 a 3 anni.
- **I limiti da superare:** l'imposta evasa (IRES/IRPEF e IVA) deve superare € 30.000,00 per ogni singola dichiarazione omessa.
- **Sospensione condizionale della pena:** non può essere ottenuta se, **congiuntamente**, l'ammontare dell'imposta evasa è superiore al 30% del volume d'affari e a € 3.000.000,00

UTILIZZAZIONE DI FATTURE (PER COSTI) FALSE

- **Come si commette:** registrando in contabilità fatture d'acquisto o di altri documenti di

costo per operazioni inesistenti, e conseguentemente trasfondendone i risultati in dichiarazione dei redditi o IVA.

- **Come è punita:** reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
- **I limiti da superare:** non ci sono soglie minime.
- **Sospensione condizionale della pena:** non può essere ottenuta se, **congiuntamente**, l'ammontare dell'imposta evasa è superiore al 30% del volume d'affari e a € 3.000.000,00.

EMISSIONE DI FATTURE (DI VENDITA) FALSE

- **Come si commette:** emettendo o rilasciando a terzi fatture di vendita o altri documenti falsi per consentire a questi di evadere le imposte. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- **Come è punita:** reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
- **I limiti da superare:** non ci sono soglie minime.
- **Sospensione condizionale della pena:** non può essere ottenuta se, **congiuntamente**, l'ammontare dell'imposta evasa è superiore al 30% del volume d'affari e a € 3.000.000,00.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

- **Come si commette:** occultando o distruggendo in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti contabili, al fine di evadere o consentire l'evasione di terzi di imposte sul reddito o IVA.
- **Come è punita:** reclusione da 6 mesi a 5 anni.
- **I limiti da superare:** non ci sono soglie minime.
- **Sospensione condizionale della pena:** non può essere ottenuta se, **congiuntamente**, l'ammontare dell'imposta evasa è superiore al 30% del volume d'affari e a € 3.000.000,00.

CIRCOSTANZA ATTENUANTE

Richiesta attenuanti - Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti (nonché le relative sanzioni amministrative) sono stati estinti mediante pagamento, si ha una riduzione della pena principale (fino ad 1/3) e la non applicazione delle pene accessorie.

PATTEGGIAMENTO

Richiesta di patteggiamento - Viene ora stabilito che il patteggiamento art. 444 C.P.P. può essere chiesto dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui sopra.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEL REATO PENALE

Nei casi sopra descritti (manomissione della contabilità, dichiarazione dei redditi infedele, omessa dichiarazione dei redditi, utilizzo di fatture false, emissione di fatture false) nonché occultamento o distruzione di documenti contabili i termini di prescrizione del reato penale si incrementano di 1/3.

ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le nuove disposizioni sono applicabili:

- in relazione alle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al 2010, ove presentate tra il 18 settembre 2011 e la scadenza dei termini;
- nel caso di omessa presentazione delle di-

chiarazioni dei redditi e IVA relative al 2010;

- alle ulteriori fattispecie penali tributarie commesse a partire dalla suddetta data del 18 settembre 2011.

DISPOSIZIONI CHE NON HANNO SUBITO MODIFICHE

- **omesso versamento di ritenute certificate:** per importo annuale superiore a € 50.000,00: reclusione da 6 mesi a 2 anni;
- **omesso versamento IVA:** per importo annuale superiore a € 50.000,00: reclusione da 6 mesi a 2 anni;
- **indebita compensazione** mediante crediti inesistenti: per importo superiore a € 50.000,00: reclusione da 6 mesi a 2 anni;
- **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte:** chi vende o cerca di occultare

propri beni al fine di sottrarsi ad una procedura di esecuzione coattiva dell'agente della riscossione: reclusione da 6 mesi a 4 anni. Se l'ammontare delle imposte delle sanzioni e degli interessi è superiore a € 200.000,00: reclusione da 1 anno a 6 anni.

GLI AMMINISTRATORI CD. PRESTANOME

Desideriamo ricordare che la Corte di Cassazione (sentenze n. 21757 del 2005; n. 2485 del 1995 e da ultimo n. 23425 del 10 giugno 2011) ha uniformemente sancito che in caso di reati commessi da amministratori di società si considera responsabile sia l'amministratore formalmente nominato (cd. prestanome), sia colui il quale, di fatto, dietro le quinte, gestisce effettivamente la società (cd. dominus). Nel caso di specie la Cassazione ha anche ulteriormente precisato che nei casi di specie l'autore principale del reato non è il prestanome, ma il dominus.

Pneumatici Fuori Uso (PFU)

Con l'entrata in vigore dell'art. 228 del D.Lgs. 152/06 (cosiddetto Codice Ambientale), sono stati fissati i principi relativi alla gestione dei pneumatici fuori uso (sono esclusi i pneumatici provenienti da biciclette e aeromobili, i cingoli gommati, le camere d'aria, i protettori e le guarnizioni in gomma).

A partire dal 7 settembre viene applicato ad ogni pneumatico nuovo un "contributo ambientale" il cui importo varia in funzione del veicolo su cui verrà montato. Questo contributo dovrà essere indicato nella fattura di vendita in modo da risultare trasparente all'acquirente e serve per finanziare il corretto smaltimento del pneumatico giunto a fine vita. A tal fine, sono stati creati da parte dei produttori di pneumatici dei consorzi che provvedono alla raccolta gratuita dei pneumatici fuori uso presso le attività professionali (ad es. gommisti).

Il certificato di malattia va ON LINE

A decorrere dal 14 settembre, in caso di malattia, il lavoratore non è più tenuto a consegnare al datore di lavoro la copia cartacea del certificato medico. Si avrà l'armonizzazione tra pubblico e privato. Termina quindi il periodo transitorio di tre mesi dalla pubblicazione della circolare 4/2011 della Funzione pubblica e del ministero del Lavoro in Gazzetta Ufficiale (13 giugno 2011), previsto per garantire l'adeguamento dei datori di lavoro privati al nuovo sistema. In questi tre mesi le aziende hanno potuto chiedere al proprio dipendente l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico.

Precedentemente invece il lavoratore era tenuto a recapitare o a trasmettere con raccomandata con ricevuta di ritorno il certificato di malattia rilasciato dal medico curante al datore di lavoro. L'operazione doveva essere effettuata entro due giorni dall'inizio della malattia. Ora:

- Il medico del Ssn compila il certificato con prognosi e diagnosi, quindi trasmette in via telematica queste informazioni al Sac (il sistema di accoglienza centrale reso disponibile dal ministero dell'Economia e delle Finanze). Il Sac trasmette le informazioni all'Inps.

- Il lavoratore può accedere al sito dell'Inps (www.inps.it) per consultare il certificato. Lo può fare tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo che gli è stato fornito dal medico, a cui - a sua volta - è stato indicato dal Sac al momento della trasmissione telematica. Il dipendente, inoltre, può richiedere, al momento della visita, una copia cartacea dell'attestazione telematica (in alternativa il medico la può mandare alla casella di posta elettronica o quella di posta elettronica certificata del lavoratore). Se le aziende non possono più chiedere al dipendente il certificato medico cartaceo, questi deve comunque segnalare al suo datore di lavoro in maniera TEMPESTIVA la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza o dal domicilio abituale ed il numero di protocollo sopraccitato.

- I datori di lavoro devono quindi utilizzare i servizi messi a disposizione dall'Inps, con conseguente esonero del lavoratore in stato di malattia all'invio dell'attestato cartaceo.

Quando l'Inps ottiene il certificato medico del lavoratore dal Sac, per prima cosa lo mette on line, nell'apposita sezione del suo sito. Solo per le aziende e gli intermediari abilitanti che ne hanno fatto richiesta, l'istituto provvede a trasmettere il documento alla loro casella di posta elettronica certificata. Ciò può avvenire anche con i professionisti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Paghe dell'ASCOM di Bra - 0172.413030 int. 2

Iscrizione obbligatoria dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nel Registro Imprese per le Società

Ai sensi dell'art. 16, comma 6, del Decreto Legge 185/2008, entrato in vigore il 29 novembre 2008, ricordiamo che tutte le Società iscritte nel Registro Imprese e costituite prima del 29.11.2008 a decorrere dal **29 Novembre 2011** hanno l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Registro Imprese mediante comunicazione telematica effettuata da un professionista incaricato.

Per adempiere a tale obbligo di legge l'Ascom mette a disposizione la possibilità di richiedere una casella di Posta Elettronica Certificata e la successiva comunicazione al Registro Imprese tramite Comunica, la nuova procedura telematica di Infocamere.

Pertanto i Signori legali rappresentanti di Società interessati ad usufruire di tale servizio sono invitati a presentarsi presso l'Ufficio Segreteria dell'Ascom di Bra entro il **20 Ottobre 2011** con:

- Documento d'identità in corso di validità;
- Nome da assegnare alla casella P.E.C. che avrà estensione @pec.it (es. nomecasella@pec.it). La casella P.E.C. ha scadenza annuale, il costo di gestione quindi è di 30 € annuali.

L'ufficio Segreteria dell'ASCOM è a completa disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

VENDITA GIORNALI *novità*

Il Consiglio Regionale del Piemonte, in data 21 luglio 2011, ha approvato il Disegno di Legge Regionale n. 55 che reca Disposizioni urgenti in materia di commercio.

Tale disegno di legge va a modificare e ad integrare alcune Leggi regionali in vigore, in particolare è stato aggiunto: "*L'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo 24 aprile 2011, n. 170, consente l'esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla Legge per la vendita di prodotti alimentari*".

Pertanto, come già avveniva in altre Regioni, anche in Piemonte i titolari dei autorizzazione per la vendita di stampa quotidiana e periodica possono mettere in vendita i cosiddetti pastigliaggi senza richiedere alcuna autorizzazione; ricordiamo che essendo prodotti soggetti ad IVA è necessario essere titolari di partita IVA e che per poterli vendere occorre emettere il relativo scontrino fiscale.

**Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'ASCOM di Bra
Tel. 0172.413030 int. 5**

VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

Il Ministero dell'Interno ribadisce il divieto di vendere bevande alcoliche (+1,2°) ai minori e precisa che il divieto opera nei confronti dei minori di anni 16 e non 18.

Ribadisce, ai fini del divieto di fornire alcolici ai minori di anni 16, che l'articolo 689 del codice penale pone tale precetto e lo sanziona nel caso di vendita per asporto.

Si precisa che chiunque effettua la vendita per asporto ha l'obbligo non solo di accertare l'età del cliente, ma anche che questi non appaia affetto da malattia di mente o che non si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di altra infermità.

Relativamente ad alcune perplessità che vengono ricorrentemente sollevate in ordine alla legittimità della richiesta dei documenti da parte degli esercenti si richiama, da ultimo, la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 che al fine di consentire l'accertamento dell'età stabilisce che "il titolare dell'esercizio identifica i giocatori mediante richiesta di un idoneo documento di riconoscimento".

Si tratta, come già chiarito dal Ministero dell'Interno, non di una identificazione richiesta da un pubblico ufficiale al quale il cittadino ha il dovere giuridico di mostrare i documenti (cfr. art. 641 codice penale, articolo 4, TULPS e articolo 294 regolamento di esecuzione TULPS), ma di un onere per ottenere una prestazione che in assenza della esibizione del documento deve essere rifiutata (cfr. art. 187 regolamento di esecuzione TULPS).

Da quanto sopra deriva anche il divieto di vendere (quello di somministrare è già previsto della leggi regionali sui pubblici esercizi) alcolici tramite distributori automatici.

**Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'ASCOM di Bra
Tel. 0172.413030 int. 5**

Nuova Disciplina del prezzo dei libri - Legge 27 luglio 2011, n. 128

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge che fissa, dal 1 settembre, le nuove regole per la determinazione del prezzo dei libri al consumatore finale.

Il principio di ordine generale contenuto nell'art. 2 è che il prezzo è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ma **lo sconto sul medesimo non può superare il 15 per cento del prezzo.**

Tale principio vale indipendentemente dal soggetto che pone in vendita il libro e dalle modalità con cui la vendita viene effettuata (ivi comprese vendite per corrispondenza e *on line*).

Gli editori potranno, **ma non nel mese di dicembre**, realizzare campagne promozionali (distinte tra loro, non reiterabili e non superiori ad un mese) con sconti di prezzo non superiori ad un quarto del prezzo fissato.

I venditori al dettaglio possono scegliere di non aderire a tali campagne.

I libri possono essere posti in vendita con sconti fino al 20% del prezzo:

- in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale;
- in favore di ONLUS, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, scuole di ogni ordine e grado, università.

Le disposizioni che vieta lo sconto superiore al 15 per cento non si applica ai:

- libri per bibliofili (pubblicati a tiratura limitata e di elevata qualità formale e tipografica);
- libri d'arte (stampati con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, con illustrazioni eseguite a mano e rilegati in forma artigianale);
- libri antichi e di edizioni esaurite;
- libri usati;
- libri posti fuori catalogo dall'editore;
- libri pubblicati da almeno 20 mesi e dopo che sino trascorsi 6 mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro rivenditore al dettaglio;
- alle edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi.

Alla vendita dei libri non si applicano le norme sulle vendite promozionali, saldi e vendite di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui al D-L 223/06.

La vendita dei libri in violazione delle disposizioni sopra evidenziate comporta:

- una sanzione amministrativa da 1 milione a 6 milioni di lire (516 e 3098 euro) per il commercio in sede fissa;
- identica sanzione per il commercio in su aree pubbliche cui si aggiunge, in caso di recidiva, la sospensione dell'attività di vendita fino a 20 giorni.

LICENZA DI ADEMPIMENTI SIAE

La SIAE ha in essere un accordo con le principali associazioni dei Disc Jockey per regolarizzare, sotto il profilo del diritto di autore, la loro attività all'interno dei pubblici esercizi e delle discoteche.

Infatti, ormai da anni i DJ realizzano su supporti vergini o su memorie digitali copie tecniche di fonogrammi o file digitali contenenti opere dell'ingegno tutelate dalla SIAE: trattasi delle cosiddette "copie lavoro" sulle quali non viene apposto il "bollino SIAE" la cui mancanza comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative e penali non solo nei confronti del DJ, ma anche di chi organizza lo spettacolo, cioè del titolare del locale che lo ha contrattualizzato.

Per legittimare le copie lavoro è intervenuto il DPCM 23 febbraio 2009, n. 31 che ha esentato dall'apposizione del contrassegno SIAE i "supporti di lavoro realizzati dal disc jockey in possesso di specifica autorizzazione della SIAE".

Pertanto i titolari di pubblici esercizi, al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste dagli articoli 171 e seguenti della Legge sul Diritto di autore dovranno verificare che i Disc Jockey che si recano nei loro locali siano muniti della licenza di SIAE "Copie di lavoro".

Tale licenza deve essere acquisita sia dai DJ impiegati con contratto di lavoro di-

pendente che da quelli con rapporto di lavoro autonomo ivi compresi i DJ stranieri che dovranno acquisirla prima di iniziare la loro attività.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'ASCOM di Bra Tel. 0172.413030 int. 5

BOLLETTINO EQUIVOCO fare attenzione

Si informa che viene diffuso, ad opera di una società con sede a Bratislava (Slovacchia), denominata Avron s.r.o., un modulo la cui sottoscrizione determina la stipulazione di un vero e proprio ordine, al costo di € 1.271,00 annui, avente ad oggetto la pubblicazione dei dati anagrafici dell'impresa del sottoscrittore all'interno di un Registro del Mercato Nazionale in internet. Si segnala che detto ordine, della durata iniziale di anni 3 è revocabile, a mezzo lettera raccomandata, entro giorni 10 dalla data dell'ordine ed è rinnovabile automaticamente di anno in anno se non disdetto con tre mesi di preavviso rispetto alla data di scadenza.

Foro competente, in caso di controversia, è stabilito quello di Bratislava. Quanto sopra premesso, si invitano gli associati che avessero il modulo sopra citato a valutare con la massima attenzione il suo contenuto ed a non apporre in esso alcun timbro e/o firma, per evitare di contrarre un'obbligazione giuridicamente vincolante ed onerosa.

50&PIU'

CROCIERA FLUVIALE DI PRIMAVERA 2012

*Dal 7 al 14 aprile 2012
In crociera sul Danubio*

La 50&PIU' nazionale organizza, anche per la prossima primavera, una crociera fluviale, occasione per favorire gli incontri fra i soci, nella spensieratezza e nel relax di una splendida crociera sul Danubio.

Partendo dalla barocca Passau, si attraversa la regione di Wachau (Austria) famosa per i suoi vini e la solenne abbazia di Melk. E ancora castelli, chiese e monasteri pregni di storia e non da ultimo le capitali Vienna, Bratislava e Budapest con la loro immensa ricchezza di tesori artistici e culturali.

Gli interessati possono contattare l'Ufficio 50&Più di Bra (Piazza Giolitti n° 8 - tel. 0172.413030), per ulteriori informazioni.

Corso **BARMAN**

L'**Ascom di Bra** in collaborazione con l'**Agenzia formativa Ascom Form** organizza corsi di formazione professionale inerenti alle **Tecniche di barman** rivolto a dipendenti e titolari del settore.

Durata: 24 ore

Obiettivi:

fornire e approfondire le conoscenze per utilizzare le tecniche di barman necessarie per la realizzazione di cocktail, drink, aperitivi e bevande calde e l'organizzazione del servizio.

Argomenti previsti:

- Cos'è un cocktail?
- Attrezzi, bicchieri, il banco bar
- Origine e classificazione dei cocktail
- Shaker, Mixing Glass, Gallone, Blender
- La scelta del bicchiere
- Short drink, Medium drink e Long drink
- Le bevande alcoliche: fermentate, distillate e i liquori, la birra, i vini, i super-alcolici, il whisky
- I tipi di aperitivi e la preparazione degli stuzzichini
- La caffetteria, il te' e le bevande calde
- Utilizzare strumenti per la degustazione
- I sensi: vista, olfatto, gusto e sapore
- La degustazione
- L'abbinamento cibo-vino

Costo: 264,00 euro.



Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Formazione Professionale dell'ASCOM di Bra. Tel. 0172.413030 int. 4.

Grazie ai fondi stanziati dalla Provincia di Cuneo, i dipendenti hanno la possibilità di usufruire di un finanziamento pubblico che copre l'80% della spesa quindi la quota a carico del partecipante è di 52,80 euro più una marca da bollo da 14,62 euro fino ad esaurimento fondi. Il corso sarà tenuto con docenti altamente qualificati che collaborano con gli istituti alberghieri della zona e si svolgerà presso i locali dell'Ascom Form.

FESTA DEI COMMERCianti A NARZOLE

Lunedì 29 agosto 2011 si è svolta a Narzole la tradizionale Festa dei Commercianti organizzata dall'Associazione commercianti locale, a chiusura del fine settimana dedicato ai festeggiamenti patronali.

Di fronte a numerose autorità politiche, presente la presidente della Provincia Gianna Gancia, il consigliere Regionale Federico Gregorio,

sulle note della Filarmonica Narzolese, il presidente dei commercianti Federico Bertola ha consegnato il tradizionale premio per la dedizione al lavoro alle signore Domenica Gancia, coadiuvante della Cantina Mascarello Giovanni e Franca Mozzone, coadiuvante della Cantina Mascarello Francesco. I festeggiamenti si sono conclusi con la Cena Sotto le Stelle seguita da una serata danzante.



CRB CASSA
DI RISPARMIO
DI BRA

IL VALORE CHE ASPETTAVI

"CONTODEPOSITO
CRBRA" **4%**
Depositi vincolati sino al

Destinato a tutta la clientela
Possibilità di svincolo anticipato
No spese tenuta conto

Message pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche
far riferimento ai fogli informativi in filiale e sul sito www.crbra.it nella sezione "Trasparenza".

www.crbra.it - Ottobre 2011

uno spirito nuovo
crbra.it